

Individuazione dei soggetti responsabili di una discarica abusiva con potenziale contaminazione da abbandono di fanghi industriali nonché di rifiuti di varia natura

T.A.R. Toscana, Sez. II 5 dicembre 2024, n. 1412 - Cacciari, pres.; Faviere, est. - (*Omissis*) (avv.ti Falorni) c. Provincia di Arezzo (avv.ti Bora, Delfino) ed a.

Ambiente - Bonifica di siti inquinati - Presenza di una discarica abusiva con potenziale contaminazione da abbandono di fanghi industriali nonché di rifiuti di varia natura - Individuazione dei soggetti responsabili.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- sono rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuaria di un terreno sito nel Comune di Sansepolcro (meglio individuato ai NCT foglio 72, particelle 30, 31 e 394).

La Regione Toscana, a seguito di alcuni esposti di privati cittadini nonché di rilievi della ARPAT sulla presenza di una discarica abusiva con potenziale contaminazione da abbandono di fanghi industriali (in particolare provenienti dalla lavorazione di mattonelle in graniglia di un ex mattonellificio della -OMISSIS- che dopo essersi fusa per incorporazione nella -OMISSIS-, risulta oggi fallita) nonché di rifiuti di varia natura cumulatasi nell'area nel periodo compreso tra la fine degli anni '70 e la fine del 1984, ha avviato, in data 4.04.2023, un procedimento per l'individuazione dei soggetti responsabili ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con decreto n. -OMISSIS- in data 2.11.2023 la Regione, dopo aver dato atto di alcuni profili connessi alla costituzione di un Ufficio Comune per lo svolgimento delle competenze provinciali in materia, ai sensi della LRT n. 31/2023, individua le suddette interessate (in quanto eredi del sig. -OMISSIS-) e la -OMISSIS-, nei cui confronti il provvedimento non è notificato in quanto soggetto irreperibile, come soggetti responsabili ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 cui ordinare le attività previste dall'art. 242, comma 11, del D.lgs 152/06 e di presentare il piano di caratterizzazione ("volto a verificare se i rifiuti abbiano contaminato le matrici ambientali o comunque se sia necessario procedere con interventi di messa in sicurezza, bonifica e/o ripristino ambientale") per l'area di loro pertinenza (cui si aggiunge la particella n. 98, di diversa proprietà).

2. Avverso il provvedimento e gli atti presupposti sono insorte le interessate con ricorso notificato il 20.12.2023 (iscritto al NRG n. 1515/2023), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamentano, in sette motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si sono costituiti la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo (il 9.01.2024) nonché il Comune di Sansepolcro (il 18.01.2024). Ha fatto seguito il deposito di memorie della Regione e della Provincia (il 26.01.2024 e il 16.10.2024), del Comune (il 27.01.2024 e il 17.10.2024) e delle ricorrenti (il 18.10.2024).

Questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza n. 75/2024, riformata dal Consiglio di Stato che ne ha disposto la sollecita riunione al merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (ord. n. 1329/2024).

Medio tempore il Comune di Sansepolcro, sulla scia del decreto regionale di cui sopra e dei relativi allegati istruttori ed a seguito di rituale procedimento amministrativo, emetteva ordinanza -OMISSIS- del 25.01.2024, con la quale ingiunge, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 la rimozione dei rifiuti presenti sull'area sopra individuata, in coerenza e coordinamento col Piano di caratterizzazione di cui al già impugnato Decreto n. -OMISSIS-/2023 ed in ogni caso entro 45 giorni dalla sua presentazione.

Avverso tale provvedimento sono insorte le interessate con ricorso notificato il 21.03.2024 (iscritto al NRG n. 478/2024), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta, in otto motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si sono costituiti la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo (il 10.04.2024) e il Comune di Sansepolcro (il 18.04.2024), che hanno depositato memorie rispettivamente il 19 e 20.04.2024, con le quali sollevano eccezione di parziale inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugnano il presupposto decreto regionale. Le amministrazioni resistenti hanno depositato memorie il 16 e il 17.10.2024 mentre le ricorrenti il 18.10.2024.

Ha fatto seguito il deposito di memorie di replica di tutte le parti per entrambi i ricorsi (il 29 e 30.10.2024).

Alla udienza pubblica del 20 novembre 2024 le cause sono state trattenute in decisione.

3. Il Collegio ritiene, vista la stretta connessione oggettiva e soggettiva che avvince i due gravami, di doverli riunire e trattare congiuntamente.

4. I due ricorsi sono infondati.

5. In considerazione degli esiti nel merito della vicenda il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni

di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa delle amministrazioni resistenti.

6. Passando al merito della vicenda, con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso (NRG n. 1515/2023) nonché con il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso n. 478/2024, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006, del principio “chi inquina paga”; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, irragionevolezza, sviamento.

Quanto al ricorso n. 1515/2023 le ricorrenti:

- sostengono carenza dei presupposti normativi nei propri confronti per poter essere individuate come responsabili dell'attività di contaminazione ed inquinamento in quanto eredi del sig. -OMISSIS- che non sarebbe individuabile come responsabile o corresponsabile della contaminazione mancando qualsiasi prova sulla imputabilità diretta allo stesso dell'attività di contaminazione. L'amministrazione, infatti, avrebbe agito sulla base di affermazioni generiche ed apodittiche recate nel provvedimento;

- sostengono, nel secondo motivo, che l'amministrazione avrebbe dovuto individuare una quota di responsabilità riferibile al sig. -OMISSIS- e addebitare, di conseguenza alle ricorrenti solo una parte delle attività ingiunte nel provvedimento impugnato; la restante parte, riferibile al segmento di responsabilità della -OMISSIS-, a dovrebbe essere posta a carico dell'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 244, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

- sempre in via subordinata, con il terzo motivo, contestano l'ingiunzione che viene fatta a loro carico solo in quanto eredi del sig. -OMISSIS-, giacché ciò costituirebbe una sorta di responsabilità oggettiva contraria al dettato normativo di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con il ricorso n. 478/2024 le ricorrenti:

- sostengono, con il secondo motivo, la non imputabilità di alcun dolo o colpa al sig. -OMISSIS- con le medesime argomentazioni spese nel primo ricorso e, con riferimento particolare ai rifiuti, evidenziando che la loro scarsa quantità e distribuzione sul suolo ed il fatto che questi siano stati conferiti da terzi soggetti, dimostrerebbe l'assenza di qualsiasi negligenza imputabile al proprietario ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;

- contestano, anche in questo caso e con analoghe censure, che l'ingiunzione sarebbe illegittima in quanto individua le ricorrenti come mere eredi del sig. -OMISSIS-;

- sostengono che l'ordinanza sindacale sarebbe illegittima in quanto incompatibile con la presenza del decreto regionale sia in ragione della previsione dell'art. 239, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 che, in via generale, per il fatto che solo con il piano di caratterizzazione è possibile individuare le attività eventualmente necessarie per la definitiva sistemazione del sito; il che renderebbe il provvedimento altresì *inutiliter datum*.

I motivi non sono fondati.

Il Collegio ritiene di dover evidenziare, in via preordinata allo scrutinio di tutti i motivi di ricorso, che, per giurisprudenza consolidata, l'autorità amministrativa, nei casi di inquinamento ambientale, gestisce e risolve questioni tecniche di particolare complessità consistenti in valutazioni sottili ai provvedimenti in materia di caratterizzazione, bonifiche e gestione di rifiuti, disponendo, nell'individuare le soluzioni applicabili, di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 31/03/2022, n. 2370).

Sulla scorta di tali canoni ermeneutici, occorre evidenziare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione procedente in ordine alla corresponsabilità del sig. -OMISSIS- nella contaminazione del sito risulta ragionevole e sufficiente ad integrare i presupposti di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 (il quale, al comma 2, così recita: “*La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo*”).

A tale scopo l'Amministrazione ha ritenuto rilevante una nutrita serie di elementi di fatto.

Ha innanzitutto elaborato una ricostruzione storica (anche mediante rilievi aerofotogrammetrici) da cui emerge che l'area di abbancamento dei materiali inizia a rilevarsi alla metà degli anni '70 (dal 1976, per l'esattezza, cfr. Rapporto ARPAT, doc. n. 5 di parte resistente); si affida ad un rapporto della USL 22 Valtiberina del 4.04.1984 da cui emerge che sull'area era in corso l'attività di interrimento fanghi derivanti dal ciclo di produzione della -OMISSIS-; ha prodotto una diffida del legale della proprietà confinante nella quale si intima lo sgombero dai rifiuti abbancati sulla particella 98 (che come sopra evidenziato è di proprietà diversa da quella delle ricorrenti ma oggetto del provvedimento impugnato in quanto la responsabilità del sig. -OMISSIS- si estende anche a tale porzione di terreno).

Sull'area, inoltre, il sig. -OMISSIS- ha condotto un'operazione di sistemazione agraria (oggetto di concessione del Comune di Sansepolcro n. -OMISSIS-, cfr. pag. 49 del doc. 5 di parte resistente) con la quale ha proceduto a spianare il terreno di riporto presente sull'area in un periodo in cui il materiale contaminante era già presente, non era stato rimosso e non vi sono prove di un successivo apporto di materiale inquinante nell'area ma, anzi, come emerge dal rapporto istruttorio (che reca alcuni passaggi della CTU utilizzata nel procedimento penale che ha coinvolto l'area), i conferimenti della -OMISSIS- erano terminati.

Risulta pertanto apprezzabile la posizione dell'amministrazione che ritiene verosimile e “più probabile che non” che tali spostamenti di terreno servissero per depositare i fanghi della -OMISSIS- (operazioni che peraltro hanno condotto ad un

contenzioso civile con i proprietari confinanti - RG -OMISSIS- del Tribunale di Arezzo). Risulta infatti pacifico che il signor -OMISSIS- -OMISSIS- non si sia mai attivato con la -OMISSIS- per impedire l'esteso ed ingente conferimento dei fanghi e dei rifiuti sul terreno né abbia formalmente denunciato tale circostanza alle autorità, neanche in occasione delle operazioni di sistemazione agraria di cui sopra.

Non risultano dirimenti sul punto le argomentazioni delle ricorrenti che mirano a sminuire il carico probatorio di tali eventi e comportamenti, evidenziando che comunque il Comune era a conoscenza della situazione dei terreni e ha comunque autorizzato le operazioni di bonifica. Ciò non muta il valore oggettivo dei comportamenti del sig. -OMISSIS-.

Il rapporto istruttorio allegato al decreto impugnato riporta un corredo fotografico dello stato dei luoghi e alcuni passaggi della citata CTU dalla quale emerge che a seguito del citato riporto di terreno i rifiuti risultavano comunque visibili in alcuni tratti.

Quanto precede costituisce un solido supporto istruttorio che sorregge l'impalcatura motivazionale dell'imputazione, in capo al sig. -OMISSIS-, sia di comportamenti attivi espressione di corresponsabilità fattiva nell'occultamento dei rifiuti e del materiale contaminante sia dell'assenza delle cautele minime, della necessaria vigilanza e prudenza che deve comunque connotare il comportamento del proprietario al fine di escluderne quanto meno la colpa per negligenza ai sensi del citato art. 244.

La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che *“la circostanza addotta dalle ricorrenti secondo cui il deposito dei rifiuti sarebbe ascrivibile al fatto illecito di terzi ("cittadini incivili") non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né spezza il nesso di causalità con la sua condotta omissiva colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile”* (Cons. St., Sez. V, 11.01.2016 n. 58).

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, solo a carico del proprietario dell'area inquinata che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola (ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi).

Nel caso di specie, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, l'amministrazione ha proceduto ad accertamenti per individuare nel proprietario dell'area un soggetto corresponsabile dell'inquinamento, appurando altresì il nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile ai potenziali effetti della contaminazione.

Anche la doglianza del fatto che alle ricorrenti sia stata imputata una responsabilità per intero non è condivisibile.

Come è noto le misure di cui si controverte hanno natura ripristinatoria e non squisitamente sanzionatoria. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di evidenziare che *“risulta del tutto ragionevole porre l'obbligo di bonifica in capo al soggetto che la contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (derivanti, in particolare, dall'omissione delle spese necessarie per impedire o, quanto meno, per mitigare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti). Le norme in materia di obblighi di bonifica, infatti, non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente”* (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 14/06/2023, n. 522).

Recente giurisprudenza ricorda che *“nell'accertamento dell'illecito, ben può, secondo il diverso paradigma della responsabilità aquiliana, individuare una responsabilità solidale di due soggetti a diverso titolo coinvolti nella gestione dell'attività che ha dato luogo all'inquinamento. Né si pone un problema di effettiva sussidiarietà quanto piuttosto, secondo il paradigma della responsabilità aquiliana, di solidarietà nella responsabilità, che lascia certamente intatte eventuali problematiche di rivalsa interna tra le parti, che restano appunto confinate al rapporto interno tra i gestori e non sono opponibili all'amministrazione [...]”* (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28/11/2022, n.1044). Ed ancora *“L'illecito ambientale – sebbene foriero di obbligazioni miranti primariamente al ripristino materiale della qualità dei suoli piuttosto che al risarcimento per equivalente pecuniario – è una fattispecie assimilabile alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente applicazione del connesso art. 2055 c.c. sulla responsabilità solidale (...) come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l'onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica : solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili “paga per quanto ha inquinato”, essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione, non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L'azione di bonifica, in tal caso, non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili”* (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7/02/2022, n. 273).

Nel caso di specie l'amministrazione ha giustificato il mancato addebito alla Società che ha prodotto le sostanze inquinanti a causa della irreperibilità della stessa. Ciò però non significa che solo per tale motivo la collettività debba farsi carico di

tali spese laddove comunque siano individuati ulteriori soggetti responsabili. Non emergono peraltro dalle allegazioni di parte ricorrente elementi per poter riconoscere addebito parziario e distinto derivante dalle condotte contestate ed accertate dall'amministrazione. Di conseguenza, applicando i paradigmi giurisprudenziali sopra individuati, non sussistono elementi per poter escludere la responsabilità solidale contestata.

Con riferimento all'abbandono dei rifiuti di cui al ricorso n. 478/2024, si aggiunga che il provvedimento comunale motiva la decisione partendo dai fatti e dalle conclusioni istruttorie appena scrutinate (che riconoscono in capo al sig. -OMISSIS- un comportamento responsabile della realizzazione e gestione della discarica abusiva) per desumerne, stante il degrado in cui si trova il sito da numerosi anni, la responsabilità anche con riferimento all'abbandono degli altri rifiuti, ad opera di terzi, nella medesima area.

Le considerazioni del Comune, in altri termini, partono dall'apprezzamento dei sopra riportati elementi emersi che dimostrano la corresponsabilità diretta del sig. -OMISSIS- nella contaminazione del sito con i fanghi con la -OMISSIS-, per aggiungere che lo stesso, anche in veste di proprietario dell'area, sarebbe rimasto totalmente inerte omettendo di contrastare anche il conferimento di qualsivoglia altro rifiuto, omettendo (diversamente da quanto hanno fatto i vicini confinanti e che hanno altresì segnalato al Comune la presenza dei rifiuti) di denunciare i fatti alle autorità competenti, procedendo invece alla bonifica idraulica realizzata anche mediante il livellamento dei rifiuti conferiti e riporto di terreno vergine sulla superficie.

Il provvedimento, pertanto, motiva sia in ordine alla posizione del sig. -OMISSIS- in quanto responsabile dell'abbandono dei rifiuti sia, *ex plurimis*, in quanto proprietario dell'area. Le considerazioni del Comune, pertanto, in ragione della rilevanza delle circostanze che dimostrano l'apporto fattivo del sig. -OMISSIS- alla gestione della discarica abusiva, ragionevolmente trae argomentazioni relative alla assenza delle dovute cautele e della necessaria diligenza richieste al proprietario dell'area ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

Non è infine condivisibile la tesi, sostenuta in entrambi i ricorsi, per la quale tali obblighi ripristinatori non graverebbero in capo alle ricorrenti in quanto le stesse siano solo eredi del soggetto corresponsabile. La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che *“posta la trasmissibilità mortis causa dell'obbligo di bonifica dei siti inquinati, gli eredi subentrano nella posizione del de cuius in universum jus, sì che non rileva la circostanza che essi non abbiano mai avuto un collegamento con l'area di cava destinata al deposito di rifiuti inquinanti, né abbiano tratto benefici economici dall'utilizzo di detta cava. Infatti, pur non potendo essere loro direttamente imputato un comportamento commissivo od omissivo in relazione all'inquinamento del sito, per non avere mai compiuto attività potenzialmente inquinanti sul terreno, l'ampiezza della responsabilità debitoria degli eredi non è limitata dalla conoscenza o conoscibilità dei debiti del de cuius e, dunque, proprio secondo il principio comunitario "chi inquina paga", se ad inquinare è stato anche il de cuius, coloro che gli sono subentrati in universum jus sono personalmente tenuti alla bonifica”* (Cons. Stato, Sez. IV, 02/12/2021, n. 8032). Ed ancora *“l'ordine di bonifica quindi è un ordine amministrativo di ripristino, un atto di autotutela ripristinatoria dell'Amministrazione, al pari dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo. La correlata posizione di obbligo del responsabile dell'inquinamento (così come quella del responsabile dell'abuso edilizio) non ha carattere di soggezione a una sanzione, ma si tratta appunto di un obbligo personale di ripristino che dura finché permane l'inquinamento, e deriva direttamente dalla legge, e perciò si può altresì trasmettere agli eredi (cfr. CDS n. 3206/2011)”* (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 20/03/2019, n. 86).

Quanto infine alle doglianze di cui al quarto motivo del ricorso n. 478/2024, non persuade la tesi di parte ricorrente sulla assoluta incompatibilità del provvedimento sindacale di rimozione rifiuti emanato in pendenza di un procedimento ex artt. 242 e 244 relativo alla realizzazione di un piano di caratterizzazione di un sito inquinato.

In primo luogo l'art. 239 del D.Lgs. 152/2006 dispone, al comma 2 che *“Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”*.

La disposizione non reca una ipotesi di incompatibilità tra i provvedimenti che dispongono la bonifica di un sito (ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006) e quelli che dispongono la rimozione dei rifiuti illegittimamente abbandonati (art. 192 del medesimo decreto).

Per giurisprudenza costante, infatti, la prima ipotesi è relativa ad una fattispecie più ristretta e più grave, caratterizzata dalla sistematicità e non occasionalità degli eventi inquinanti rispetto alle ipotesi di abbandono dei rifiuti che non postulano la sussistenza di un sito contaminato (cfr. *ex multis* Cass. Pen., sez. III, 10/09/2015, n.42719; Cons. Stato, Sez. V, 20/12/2019, n. 8656). Ciò spiega, peraltro, la scelta del legislatore per la quale *“gli obblighi di bonifica ambientale non richiedono che sia ravvisabile in capo al responsabile dell'inquinamento un coefficiente soggettivo di colpevolezza, che è invece richiesto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 al fine di ordinare al proprietario del sito interessato dall'abbandono incontrollato di rifiuti la rimozione degli stessi. La differenza sussistente tra tale situazione e quella divisata dagli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152 del 2006 è che in questo secondo caso si è in presenza di una contaminazione ambientale (con o senza presenza di rifiuti da asportare), la quale giustifica l'inasprimento della*

responsabilità, che scatta in presenza del mero riscontro di una condotta attiva od omissiva causativa del danno ambientale, e prescindere dal riscontro di un coefficiente di colpevolezza” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, 07/02/2024, n. 210).

Nel caso di specie il Comune ha adottato il provvedimento allo scopo di giungere alla rimozione di rifiuti eventualmente conferiti da terzi soggetti e, nella consapevolezza della compresenza di un procedimento di bonifica del sito contaminato, ha previsto che la rimozione dei rifiuti oggetto di abbandoni incontrollati sporadici venga comunque gestita “in coerenza e coordinamento col Piano di caratterizzazione da presentarsi a questo comune, a norma del citato Decreto -OMISSIS- del 2.11.2023 dell’Ufficio Comune per l’esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di siti inquinati per conto della Provincia di Arezzo del sito AR – 1151, ed in ogni caso entro 45 giorni dalla sua presentazione”.

Tale previsione non è prova della ritenuta incompatibilità dell’ordinanza sindacale con il decreto regionale bensì una disposizione di raccordo dell’azione delle due amministrazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, potrebbe altresì portare loro beneficio laddove il piano di caratterizzazione e le operazioni di bonifica dovessero rendere eventualmente inutile o ultronea la previsione di autonome operazioni di rimozione dei rifiuti rinvenuti.

Da quanto precede ne consegue che il primo, secondo e terzo motivo del ricorso n. 1515/2023 e il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso n. 478/2024 sono infondati.

7. Con il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso NRG 1515/2023, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 242, 244 e 303 del D.Lgs. n. 152/2006, del principio “chi inquina paga”; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, irragionevolezza, sviamento.

Le ricorrenti sostengono, sul presupposto del non superamento delle CSC nelle matrici ambientali (quindi in assenza di un sito potenzialmente inquinato), che non vi sarebbero le condizioni oggettive per applicare gli artt. 244 e 242 del D.Lgs. n. 152/2006, per ingiungere il piano di caratterizzazione e gli adempimenti conseguenti né per individuare le ricorrenti quali soggetti responsabili.

La illegittimità dell’ingiunzione del piano di caratterizzazione si manifesterebbe, a mente del quinto motivo, maggiormente per il fatto di intervenire dopo un periodo di oltre trent’anni dall’evento inquinante, a valle di plurimi studi e rapporti conoscitivi per cui non si comprenderebbe l’utilità di tale piano.

Le ricorrenti sostengono, inoltre, che intervenendo la misura ad oltre trenta anni di distanza l’amministrazione intenderebbe punire, in modo retroattivo, una condotta all’epoca legittima, in violazione del limite temporale di cui all’art. 303 del D.Lgs. 153/2006.

I motivi non persuadono.

Il provvedimento motiva la decisione sulla base di una serie di analisi su campioni suolo, svolti a più riprese.

In primo luogo ARPAT ha effettuato specifici test di cessione su campioni di rifiuti misti a terreno prelevati il 26/06/2013 e il 12/05/2016 (in quest’ultimo caso dal Corpo Forestale dello Stato (cfr. doc. n. 5 e 9 di parte resistente), dai quali emergono superamenti dei valori limite del DM 5/02/1998 per i parametri fluoruri, mercurio e solfati.

Il rapporto istruttorio allegato al provvedimento evidenzia come già dalle indagini del consulente tecnico della Procura era emerso il superamento delle CSC di cui alla Tabella 1 colonna A, Allegato 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/2006 (suolo e sottosuolo per siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale) per il parametro idrocarburi pesanti (con incidenza rilevante in 3 casi su 6) e per il parametro cobalto.

Con riferimento al parametro “eluato” è stato rilevato il superamento delle CSC per le acque sotterranee di cui (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/2006) con incidenza di 5 casi su 6 (per i parametri fluoruri, solfati, ferro, cromo VI e alluminio, cfr. doc. 9 – 9-ter di parte resistente).

Il rapporto istruttorio allegato al provvedimento inquadra il contesto esaminato nei seguenti termini, non confutati dalle ricorrenti: *“dalle Indagini Preliminari eseguite dal CTU della Procura con ARPAT Dipartimento di Arezzo non è emersa alcuna potenziale contaminazione dei terreni sottostanti alla discarica mentre per le acque sotterranee non vi è alcun superamento delle CSC per i parametri riconducibili in nesso causale ai rifiuti ma solo un superamento delle CSC per il manganese che però non è stata ritenuta una potenziale contaminazione in nesso causale con la tipologia di rifiuti presenti nel sito; -ad oggi non è giunta alcuna notizia da parte di ARPAT sullo svolgimento o meno di eventuali monitoraggi per il parametro manganese; -il rifiuto analizzato “come terreno” e per il quale sono stati riscontrati alcuni superamenti delle CSC per i parametri Idrocarburi pesanti e Cobalto con riferimento alla Tabella 1 Colonna A Allegato 5 Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006, NON può essere ricondotto al concetto di matrice “materiale di riporto” da escludere dall’applicazione della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 in quanto il relativo test di cessione ha dato esito positivo con superamenti per i parametri fluoruri, Solfati Ferro Cromo VI e Alluminio e, quindi, è fonte di contaminazione ed in quanto tale rientra all’interno della disciplina della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 da sottoporre, alternativamente, ad uno dei tre interventi previsti dall’art. 3 comma 3 del suddetto D.L. n.2 del 25/01/2012”.*

Tali risultanze, unitamente alla dimensione del sito (14.500 mc di rifiuti abbancati su una superficie di circa 12.335 mq), hanno ragionevolmente condotto l’amministrazione a ritenere sussistenti i presupposti per qualificare l’area come discarica abusiva, ai sensi degli artt. 242 e 244 del Codice dell’Ambiente.

È noto che nei casi di contaminazione, effettiva o potenziale, di un sito, da intendersi quale superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione delle sostanze inquinanti rilevate nelle matrici ambientali, trovano applicazione le procedure di messa in sicurezza e bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, l'attivazione delle quali è garantita dai poteri di ordinanza e di esecuzione in danno disciplinati dai successivi artt. 244 e 250 (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 28/03/2023, n. 276; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 07/04/2011, n. 626).

Il provvedimento, inoltre, evidenzia che “la discarica abusiva risulta realizzata, tramite conferimento nel sito codice univoco AR-1151 (foglio 72 particelle 30, 31, 394 e 98 NCT Comune di Sansepolcro) dei fanghi esitati dalla produzione di mattonelle dello stabilimento -OMISSIS-, almeno fino al 1984 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs 152/06 che all'art. 242 comma 11 [...]”.

L'art. 242, comma 11, dispone che “nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti”.

La giurisprudenza ha evidenziato che “Con riferimento ai destinatari dell'obbligo di effettuare la messa in sicurezza dell'area, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, la legge distingue, con riferimento alle contaminazioni storiche, tra quelle che comportano rischio immediato per l'ambiente (o rischi di aggravamento), disciplinate dall'art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, e quelle che non presentano tale rischio, disciplinate dall'art. 242 comma 11 del D. Lgs. 152/2006. Per le prime il destinatario dell'obbligo è il responsabile dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 01/02/2016, n. 164).

Tale disposizione deve essere interpretata anche nel senso che se nessun soggetto interessato provvede alla predetta segnalazione, ciò non impedisce all'amministrazione competente di porre in essere quella stessa attività di caratterizzazione a carico del responsabile dell'evento.

Nel caso delle contaminazioni storiche, peraltro, la caratterizzazione è altresì funzionale alla emersione del livello di contaminazione, incluso il superamento delle CSC (che comunque nel caso di specie risultano superate).

Sulla applicabilità del comma in scrutinio, il rapporto istruttorio evidenzia, in modo condivisibile, che “ad oggi per quanto sopra detto, non ci sono gli estremi per applicare l'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e che trovandoci comunque in presenza di un fonte di contaminazione (rifiuti) potenzialmente in grado di contaminare il sito, essendo tale evento avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della Parte IV del D.Lgs 152/2006 ma essendosi “manifestato” successivamente a tale data (29/04/2006) con gli esposti del sig Fiordelli Mario del 27/09/2012 e del 19/04/2016, la fattispecie in questione può essere inquadrata nell'ambito dell'art. 242 commi 11 e 12 del D.Lgs. 152/2006 rendendosi necessaria e prioritaria sul piano strettamente tecnico anche a seguito dei risultati dell'Indagine preliminare effettuata dal CTU della Procura (Ing. Tolaini) con ARPAT, l'attuazione di un piano di caratterizzazione redatto ed approvato ai sensi del Titolo V Parte IV D.Lgs. n.152/2006 dai cui esiti ne scaturiscono le conseguenti decisioni coerenti con la vigente normativa di cui al Titolo IV D.Lgs. 152/2006”.

Non persuadono pertanto le argomentazioni di parte ricorrente volte ad escludere l'applicabilità di tale comma al caso di specie, considerato che ne ricorrono tutti i presupposti, vale a dire l'anteriorità del fatto commesso e la posteriorità della sua manifestazione, non risultando dirimente la circostanza che, come sopra evidenziato, le amministrazioni competenti fossero a conoscenza dei fatti già dalla metà degli anni '80.

A ciò si aggiunga che per costante giurisprudenza “v'è inoltre continuità normativa tra l'art. 22, D.Lgs. n. 22/1997 e l'art. 244, D.Lgs. n. 152/2006; sicché anche in virtù di tale circostanza la Parte IV, Titolo II, D.Lgs. n. 152/2006 si applica anche agli inquinamenti prodotti prima dell'entrata in vigore dell'art. 17, D.Lgs. n. 22/1997, purché compiuti da soggetti che sono esistiti almeno fino all'entrata in vigore di tale ultimo articolo. Sicché, se il soggetto autore dell'inquinamento è sopravvissuto fino al momento dell'entrata in vigore dell'art. 17, D.Lgs. n. 22/1997 (cfr. CDS nn. 6055/2008 e 5283/2007), ben può essere destinatario dell'ordine ex art. 244 della sopraggiunta disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006, che quella ha sostituito” (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 20/03/2019, n. 86). Ed ancora “in materia ambientale, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati, previsti all'inizio dall'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (poi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006) può trovare applicazione anche a fenomeni di inquinamento verificatisi prima della sua entrata in vigore a condizione che l'evento “compromissione ambientale” sia ancora attuale” (Cons. Stato, Sez. IV, 28/02/2022, n. 1388).

Ciò rende altresì non condivisibile la doglianza di cui al quinto motivo, giacché lo stesso ordinamento presuppone la rilevanza di caratterizzazioni che possono intervenire anche a distanza di decenni dal potenziale evento contaminante senza che per il mero trascorrere del tempo tale attività perda di utilità.

Del pari non vi è il tentativo di punire, come sostenuto dalle ricorrenti, ora per allora un comportamento legittimo all'epoca dei fatti.

Della presenza della discarica abusiva e del suo potenziale contaminante si è già detto. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso, l'illiceità degli scarichi è stata ricostruita anche in base a quanto riportato dal CTU del Tribunale di Arezzo (nel giudizio civile NRG -OMISSIS-) e ripreso dal CT della Procura della Repubblica (PP n. -OMISSIS-) che non esclude la qualifica di rifiuto speciale dei materiali ritrovati in loco (cfr. doc. n. 9 - 9ter di

parte resistente).

Non sussiste pertanto violazione dell'art. 303 del D.Lgs. 152/2006 che, al comma 1 lett g) esclude l'applicazione della parte sesta del Codice (vale a dire del sistema sanzionatorio) "al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato".

Nel caso che qui occupa, come sopra evidenziato, non si discute dell'applicazione di provvedimenti sanzionatori bensì ripristinatori. In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza le norme in materia di obblighi di bonifica *"non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. Del resto, la risalenza dell'evento generatore dell'inquinamento funge da fattore di esclusione dell'applicazione della normativa del d.lgs. n. 152 del 2006 con esclusivo riferimento agli istituti delineati dalla Parte VI, mentre gli articoli 242 e 244 sono dettati nell'ambito della Parte IV (cfr., in proposito, l'art. 303, lett. ff) e g), del decreto n. 152); inoltre, l'art. 242 menziona espressamente i casi di contaminazioni cosiddette "storiche" (cfr. i commi 1 e 11)". In proposito, l'art. 242, comma 1, Codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle "contaminazioni storiche", ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo (quanto meno) di "aggravamento della situazione" sia ancora attuale.* (Cons. Stato, Sez. VI, 18/11/2021, n. 7709).

Il Consiglio di Stato nel confermare una sentenza di questo Tribunale (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 164/2016) ha evidenziato che *"il danno ambientale di cui all'art. 298 e ss. del codice dell'ambiente e contaminazione di cui agli artt. 239 e ss. del medesimo codice non sono concetti sovrapponibili. La nozione estesa di deterioramento riferibile al primo comprende, ma non si esaurisce in, quella di "evento potenzialmente in grado di contaminare il sito", di cui all'art. 242 del codice dell'ambiente, dal che consegue che non tutta la disciplina in materia di danno ambientale si estende alla diversa tematica delle bonifiche; voler diversamente opinare, nel senso di una totale sovrapponibilità tra i due istituti, significherebbe accettare che, con quella semplice abrogazione della lett. i) dell'art. 303 del codice dell'ambiente si sarebbe prodotta un'implicita abrogazione dell'intero Titolo V della Parte IV del codice"*. (Cons. Stato, Sez. IV, 08/02/2023, n. 1397).

Per tali ragioni il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso non sono fondati.

8. Dalla infondatezza dei motivi del ricorso n. 1515/2023 discende l'infondatezza del primo motivo del ricorso n. 478/2024 con cui le ricorrenti lamentano illegittimità derivata dell'ordinanza sindacale -OMISSIS-/2024, che poggia sulla medesima impalcatura istruttoria di cui al gravato decreto regionale.

9. Con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso n. 478/2024 si lamenta violazione degli artt. 192, 239, 242, 244 e 303 del D.Lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, difetto ed erroneità della motivazione, difetto del presupposto.

I ricorrenti sostengono:

- che la decisione recata nell'ordinanza impugnata sarebbe immotivatamente contraddittoria rispetto ad alcuni atti istruttori (in particolare la nota comunale -OMISSIS- del 16.2.2021) che escludevano il ricorso all'ordinanza di rimozione dei rifiuti apprezzando invece soluzioni alternative;
- che l'ordinanza -OMISSIS-/2024 sarebbe di impossibile attuazione, poiché i rifiuti che essa indica non possono essere separati dal contesto in cui si collocano e quindi la loro rimozione non potrebbe avvenire senza che l'attività da eseguire interessi anche i fanghi oggetto del piano di caratterizzazione di cui al decreto regionale;
- che dalle C.T.U. sopra richiamate (formulate sia nel processo civile che nel procedimento penale che hanno interessato l'area) emergerebbe che il complesso dei materiali abbandonati non costituirebbe rifiuto o comunque sostanza inquinante tale da rendere illegittimi gli sversamenti; se tale considerazione vale per la generalità delle sostanze rinvenute sul sito dovrebbe valere per deduzione anche con riferimento ai rifiuti di cui all'ordinanza impugnata;
- che vi sarebbe violazione dell'art. 303, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006 in quanto gli illeciti contestati risalirebbero ad oltre trent'anni prima dell'entrata in vigore del codice dell'ambiente.

Le doglianze non possono essere condivise.

L'ordinanza impugnata individua una serie di sostanze rinvenute sul sito di cui si controverte e qualificate come rifiuti sulla base delle rilevazioni contenute nella relazione del CT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (nel procedimento penale RGNR -OMISSIS-), secondo la quale nell'area utilizzata come discarica abusiva, già oggetto del decreto Regionale di cui ai sopra scrutinati motivi del ricorso NRG n. 1515/2023, vi è la presenza anche dei seguenti *"rifiuti non pericolosi oggetto di abbandono incontrollato: EER 17.02.03 plastica (rinvenuta nelle trincee T03, T04, T05 e T12, come risulta dalle rispettive schede del CTPM (pagg. 97 e ss.); EER 16.01.03 pneumatici fuori uso, nella trincea T12 (pagg. 115 e ss. CTPM); EER 17.02.02 vetro, nella trincea T4 (pagg. 99 e ss. CTPM) bottiglie in vetro; EER 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (in TOI, T02, T03, T04, T10, T12, T13, T21, pagg. 93 e ss. CTPM) diversi dai fanghi e dagli sfidi e frammenti provenienti dalla lavorazione di mattonelle (che diversamente sono riconducibili alla discarica abusiva)"*.

Occorre premettere che in materia ambientale la giurisprudenza, in primis quella comunitaria, ha sancito che in presenza di discariche abusive e siti inquinati non è sufficiente garantire che non vengano più depositati ulteriori rifiuti e che quelli

già presenti siano rimossi e smaltiti in conformità alle norme, ma occorre verificare che i rifiuti non abbiano inquinato il sito e, all'occorrenza, procedere e completare le attività di messa in sicurezza o bonifica dell'area (ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, cfr. ex multi CGUE Commissione/Portogallo, C/2010/331).

In via di prassi ciò è stato chiarito anche dalle Linee Guida ministeriali L6/2020 ("Linee guida per la standardizzazione dei procedimenti di messa in sicurezza/bonifica relativi alle discariche abusive e ai siti di abbandono dei rifiuti", cfr. doc. n. 17 di parte resistente), nelle quali si legge che "la presenza di una discarica abusiva può rappresentare un evento in grado di contaminare le matrici ambientali presenti; pertanto va trattato come un sito potenzialmente in grado di contaminare il suolo superficiale e profondo e le acque sotterranee, secondo quanto disciplinato dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006 e s.m.i. (Testo unico ambientale di seguito TUA)".

Effettuata tale premessa occorre evidenziare che la motivazione dell'ordinanza dà atto del lungo iter amministrativo e giudiziario della vicenda e del coordinamento tra l'amministrazione comunale e quella regionale per una gestione delle misure da adottare.

Non mina pertanto la coerenza e la ragionevolezza di tale istruttoria il fatto che in una nota del 2021 il Comune avesse espresso perplessità sulla possibilità di intervenire ai sensi dell'art. 192 del Codice dell'ambiente e, invece, a seguito della successiva decisione regionale, tale misura è stata ritenuta giustificata sulla base del medesimo supporto istruttorio (considerato il legame logico e giuridico che può legare i due eventi, vale a dire presenza di rifiuti abbandonati e contaminazione delle matrici ambientali).

Quanto alla natura dei materiali individuati come rifiuti è pur vero, come sostenuto dalle ricorrenti, che nella relazione del CTU nominato nel giudizio civile (RG n. -OMISSIS-) sopra citato e riportato nell'ordinanza, si legge che il materiale depositato, riferendosi ai fanghi sversati dalla -OMISSIS- S.p.A., è "un comune componente della crosta terrestre che non determina nessun pericolo di natura igienico sanitaria".

È però altresì vero che il provvedimento richiama anche le ulteriori indagini svolte dalla USL 22 Valtiberina nel 1984 (nella quale si rileva la presenza di "carbonato di calcio e stirolo") e quanto concluso dal CT della Procura della Repubblica che, richiamando la precedente relazione del CTU, evidenzia che "volendo comunque classificare il materiale di cui sopra agli effetti del già ricordato DPR 10-9-1982 n. 915 sui rifiuti esso potrebbe al massimo, in considerazione della sua natura e della sua provenienza, essere classificato come rifiuto speciale di cui allo stesso DPR 915/1982 che può essere ammesso allo smaltimento in discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. della deliberazione 27-7-1984 sopra citata" e che "si segnala infine che il set dei parametri analizzati, sia per i rifiuti solidi che per le acque sotterranee, è senza dubbio assai limitato, ma ciò d'altronde è in linea con la normativa all'epoca vigente e con le conoscenze tecniche ed ambientali di allora, certamente non confrontabili con quelle attuali" (cfr. doc. 9 di parte resistente).

È il caso di ricordare che l'art. 1 del DPR 915/1982 (recante *Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi*) reca, tra i principi generali, la previsione secondo cui "lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio".

All'art. 2 (classificazione dei rifiuti) si legge che "per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi. Sono rifiuti urbani: 1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi".

Come sopra evidenziato l'ordinanza individua materiale abbandonato costituito da sacchi di plastica, barattoli di plastica, bottiglie di vetro, pneumatici, fusti di ferro, materiale qualificato come distinguibile dai fanghi sversati e provenienti dal ciclo produttivo della -OMISSIS- e localizzato nel sito.

Occorre inoltre ricordare che, ai sensi del provvedimento impugnato, la loro rimozione dovrà essere effettuata "in coerenza e coordinamento col Piano di caratterizzazione da presentarsi a questo comune, a norma del citato Decreto -OMISSIS- del 2.11.2023 dell'Ufficio Comune", per cui ogni eventuale problematica legata alla loro materiale distinguibilità dai fanghi sversati sarà gestita in tale sede senza che ciò costituisca inadempienza all'ordinanza sindacale. Da quanto precede, pertanto, non emerge alcuna palese irragionevolezza nel comportamento dell'amministrazione né abnormalità nell'interpretazione del copioso materiale istruttorio utilizzato per la qualificazione dei rifiuti rinvenuti nell'area nonché per la decisione di pervenire ad una ingiunzione che si aggiunge, con l'obbligo di coordinarsi con essa,

al Piano di caratterizzazione di cui al suindicato decreto regionale.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 303, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (che individua i casi di esclusione dalla parte VI del d.lgs. 152/2006 in materia di danno ambientale) occorre evidenziare, anche in questa sede, che tale esclusione non opera per la diversa e non sovrapponibile disciplina della gestione dei rifiuti dei siti contaminati contenuta nella parte IV del d.lgs. 152/2006, come sopra già evidenziato.

Per quanto precede i motivi quinto, sesto, settimo ed ottavo del ricorso NRG n. 478/2024 sono infondati.

10. In conclusione i ricorsi n. 1515/2023 e n. 478/2024, riuniti, sono nel loro complesso infondati e pertanto devono essere respinti.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)